

Oggetto: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO CHE UTILIZZANO IMPIANTI RUMOROSI.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 13 del 02/11/1998 che disciplinava lo svolgimento delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico comportanti l'impiego di impianti rumorosi, fissando limiti acustici e temporali in deroga ai limiti previsti dal DPCM 01.03.1991;

Viste:

- la L. 447/95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che prevede, tra le competenze attribuite ai Comuni:
 - l'adozione della classificazione (acustica) del territorio comunale, individuando anche le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto (rif. art. 6, c. 1 lett. a; art. 4, c. 1 lett. a);
 - l'adozione dei regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico (rif. art. 6, c. 1 lett. e);
 - il rilascio delle autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite dei cui all'art. 2, comma 3 (N.d.R. ai limiti di classe acustica), per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile... (rif. art. 6, c. 1 lett. h);
 - l'adeguamento, al fine di cui all'art. 6, c. 1 lett. e) dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore (rif. art. 6, c. 2);
- la L.R. 15/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico, che all'art. 11 c. 1 così recita:
 - Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della L. 447/95, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale ...
- La DGR 45/2002 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, che definisce gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose

Considerato che, al fine di omogeneizzare le procedure per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per le attività temporanee in ambito dell'Unione dei comuni di Terre d'Argine, è stata predisposta una bozza di regolamento condivisa dalle quattro Amministrazioni interessate;

Considerato altresì che l'approvazione del regolamento succitato comporta tempi lunghi, mentre si avverte la necessità di regolamentare da subito le manifestazioni in oggetto e di semplificare le procedure amministrative connesse al loro svolgimento, in modo da favorire la diffusione sul territorio di iniziative culturali di varia natura proposte da associazioni e/o privati, che possano offrire occasioni di incontro e aggregazione per i cittadini mantenendo vitale il tessuto urbano;

Ritenuto pertanto opportuno rendere immediatamente esecutiva la parte del regolamento, già discusso e definito in ambito di Unione, riguardante le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico;

Sentita in merito anche l'Arpa di Carpi, che ha espresso parere favorevole;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) E' revocata con decorrenza immediata l'ordinanza sindacale n. 13 del 02/11/1998;
- 2) Le attività temporanee quali le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi debbono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni contenute nel documento allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

INCARICA

dei controlli conseguenti all'adozione della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza:

- Ufficio di Polizia Municipale
- A.R.P.A. Distrettuale

DISPONE

che copia del presente atto venga notificata al Comando di Polizia Municipale e all'A.R.P.A. Distrettuale;

INFORMA

- che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data della sua compiuta pubblicazione;

IL SINDACO
Luisa Turci

**DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO
AL PUBBLICO CHE UTILIZZANO IMPIANTI RUMOROSI**

art. 1

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E VALORI LIMITE IN DEROGA

1. Le manifestazioni a carattere temporaneo soggette alla disciplina di cui alla presente sezione sono i concerti, le discoteche all'aperto, i luna-park, gli spettacoli (anche in movimento), le celebrazioni, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito e di beneficenza che impiegano sorgenti sonore, amplificate e non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

L'effettuazione di queste manifestazioni, qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa, è assoggettato al rispetto dei limiti temporali e acustici in deroga previsti nelle tabelle 1 e 2;

2. Sono altresì manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, le attività musicali all'aperto esercitate a supporto dell'attività principale di bar, gelaterie, ristoranti e pubblici esercizi in genere.

L'effettuazione di queste manifestazioni, qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa è assoggettato ai seguenti limiti temporali e acustici in deroga:

Limiti di durata della manifestazione	max 4 ore
Limiti orari	max. ore 24:00 (cessazione attività temporanea rumorosa)
Limiti in giorni	max. 16/anno max. 2/settimana max. 2 consecutivi
Limiti acustici	max. 70 dB LAeq (TM ≥ 10') e max. 75 dB LASlow ¹ in facciata dell'edificio più esposto

3. in via del tutto eccezionale (ad esempio in fase di prima sperimentazione dell'attività) il Comune potrà concedere deroghe, esclusivamente in forma espressa, anche per attività musicali al chiuso svolte a supporto dell'attività principale; la deroga deve essere richiesta con le modalità previste all'art. 10 comma 2.

L'effettuazione di queste manifestazioni, qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici ordinari previsti dalla vigente normativa è assoggettato ai seguenti limiti temporali e acustici in deroga:

Limiti di durata della manifestazione	max. 4 ore
Limiti orari	max. ore 24:00 (cessazione manifestazione).
Limiti in giorni	max. 6 (una tantum, non ripetibili anche se organizzati in annualità diverse) max. 2/settimana max. 2 consecutivi
Limiti acustici	max. 60 dB LAeq (TM ≥ 10') e 65 dB LASlow in facciata dell'edificio limitrofo più esposto; 40 dB LAeq a finestra chiusa nell'ambiente abitativo più esposto collocato nello stesso edificio ove si svolge l'attività;

¹ Modalità di misura in art. 4.

4. Le manifestazioni organizzate a qualsiasi titolo da circoli privati e associazioni, riconducibili alle categorie indicate nei commi 1, 2 e 3, rientrano nelle attività disciplinate dalla presente ordinanza; la loro effettuazione è pertanto assoggettata ai limiti e alle procedure amministrative specificate in questa sezione.
5. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite massimo di 108 dB(A) LA_{slow}, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
6. In nessun caso, salvo quanto specificato all'art. 5 comma 3/b, si applica il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza (DM 16.03.1998).
7. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle 1 e 2, comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.
8. Al di fuori dei limiti temporali indicati nelle tabelle 1 e 2 (numero max. giorni/anno, durata e limite orario), e salvo eventuali deroghe espresse concesse ai sensi dell'art. 10 comma 2, devono essere rispettati i valori limite di immissione assoluti e differenziali prescritti dalla vigente normativa in materia d'inquinamento acustico e dalla classificazione acustica comunale.
9. Al fine di contemperare lo svolgimento delle manifestazioni con gli usi degli ambienti confinanti, e per garantire il rispetto dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, ivi comprese le manifestazioni indicate nell'art. 2, il responsabile organizzativo della manifestazione (e/o dei singoli eventi all'interno di manifestazioni articolate in più iniziative) è tenuto:
 - a) ad individuare e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti, quali ad esempio, la corretta disposizione spaziale dei diffusori acustici, la limitazione (anche con idonea apparecchiatura dedicata) dell'amplificazione del suono, l'installazione di schermi acustici, la scelta dei brani più idonei al contesto e all'orario in cui si svolge la manifestazione, ecc..

In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni che possono presentare anche diversi punti di emissione (es. luna-park, feste di partito, spettacoli caratterizzati da attività e localizzazioni plurime, ecc.), gli impianti di amplificazione del suono dovranno essere orientati verso l'interno di ogni singola attrazione e posizionati in modo tale da evitare di esporre in maniera diretta le abitazioni vicine;
 - b) a nominare un responsabile tecnico della manifestazione (può coincidere con il responsabile organizzativo) che controlli, durante l'intero svolgersi della manifestazione, il corretto funzionamento degli accorgimenti tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore verso gli ambienti confinanti e che vigili affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo;
 - c) ad informare, in occasione dello svolgimento di manifestazioni particolarmente rumorose (es. concerti), le persone potenzialmente disturbate sui tempi e modi di esecuzione delle stesse.
10. Il Responsabile del Servizio competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, con propria determinazione può procedere all'analisi storica dei siti interessati da manifestazioni che si svolgono tradizionalmente sul territorio comunale (es. luna-park, festa del Patrono, Sagra di San Luigi, Fiera di Ottobre, ecc.). Per ogni sito, congiuntamente al Responsabile del Settore Ambiente, del Settore Cultura, del Settore Sport e del Comando di Polizia Locale, valuta l'attitudine specifica ad ospitare tali manifestazioni e, in osservanza ai criteri e ai limiti di cui alle tabelle 1 e 2, predispone un elenco in cui indica la tipologia, la denominazione e i limiti temporali (n. di giorni, durata e limite orario) di ciascuna manifestazione.

Il Responsabile di Servizio citato procede, quando necessario, ad aggiornare la determinazione iniziale.

art. 2

CASI PARTICOLARI

1. Sono derogate dall'obbligo di comunicazione previsto nel successivo articolo 10:

- a) le manifestazioni tradizionali inserite nell'elenco approvato con determinazione del Dirigente Responsabile competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 1 comma 10, a condizione che rispettino, in funzione dei siti in cui sono ubicate e della tipologia d'appartenenza, i limiti acustici in deroga e i limiti temporali stabiliti nelle tabelle 1 e 2;
 - b) le manifestazioni organizzate nello stesso sito per un massimo di 3 giorni nell'arco di un anno, purché abbiano inizio dopo le ore 8:00, si esauriscano entro le ore 24:00, abbiano durata massima di 4 ore e rispettino i limiti previsti nella tab. 2 per i concerti all'aperto con affluenza di pubblico inferiore alle 1.000 persone (cat. 3);
 - c) le manifestazioni, esclusi i concerti all'aperto di cui alla tab. 2, cat. 1 e 3, organizzate in occasione dell'ultimo dell'anno, purché si esauriscano entro le ore 2:00 del 1° gennaio e rispettino i limiti previsti nella tab. 2 per le attività musicali all'aperto (cat. 5); tali manifestazioni, inoltre, non sono computate nel numero massimo di giorni per sito prescritto nelle tabelle 1 e 2 per le varie tipologie d'attività.
- 2) Per le manifestazioni di cui sopra sussiste comunque l'obbligo di nominare, indicandolo all'Ufficio competente, il nominativo del responsabile organizzativo e del responsabile tecnico, di cui all'art.1 comma 9 lett. a).

art. 3

PROCEDURE

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 1, fatto salvo quanto specificato all'art. 2, è oggetto di preventiva comunicazione, predisposta sui moduli pubblicati nel portale web del Comune, da presentarsi all'Ufficio competente almeno 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione. In questo caso l'Ufficio competente provvederà a trasmettere una copia della comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune e al comando di Polizia Locale, senza ulteriori seguiti. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 10 gg. dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
Il mancato rispetto dei tempi di presentazione della comunicazione comporta l'irricevibilità della stessa e l'impossibilità di effettuare la manifestazione.
2. Il responsabile organizzativo di una manifestazione temporanea che, per motivi eccezionali e documentabili, pur nell'ambito dei limiti in giorni consentiti (non derogabili), preveda di non essere in grado di garantire il rispetto dei limiti di durata e orario, o dei limiti acustici stabiliti dal presente regolamento, può chiedere autorizzazione in deroga all'Ufficio competente, presentando apposita istanza predisposta sui moduli pubblicati nel portale web del Comune, almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, corredando obbligatoriamente, se la deroga riguarda i limiti acustici, la richiesta con idonea documentazione d'impatto redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, entro 25 giorni dalla richiesta, dall'Ufficio Ambiente tramite l'Ufficio competente, acquisito eventualmente il parere di ARPA.
Il mancato rispetto dei tempi di presentazione della richiesta di deroga comporta l'irricevibilità della stessa e l'impossibilità di effettuare la manifestazione.
3. Le manifestazioni previste entro un raggio di 100 metri dalle aree destinate ad attività sanitaria (strutture di accoglienza, ricovero, cura e assimilabili), salvo che non siano organizzate dalla struttura sanitaria stessa o non rientrino nei casi particolari di cui all'art. 2, devono essere sempre autorizzate in maniera espressa.
4. La responsabilità di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente sezione è assegnata al responsabile organizzativo della manifestazione.
5. Copia dell'autorizzazione espressa, rilasciata dal Comune, dovrà essere conservata presso il luogo ove si svolge la manifestazione ed esibita, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

6. L'Ufficio competente, provvederà, nell'ambito delle procedure ordinarie di propria competenza, a fornire a tutti gli interessati idonee informazioni in merito alle disposizioni di cui alla presente sezione, collaborando con il Settore Ambiente per le eventuali problematiche di natura tecnica.

art. 4

MISURE E CONTROLLI

1. I limiti acustici indicati nelle tabelle 1 e 2 e nelle tabelle di cui all'art. 1, commi 3 e 4, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/98. Tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata e deve essere verificato assumendo un tempo di misura (TM) $\geq 10'$;
 - b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o di altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.
2. Per tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento, fatto salvo quanto specificato all'art. 5 comma 3/b, non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).
3. L'attività di controllo è demandata all'ARPA, Servizio Ambiente ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5

LIMITAZIONI

1. I limiti acustici e temporali definiti dalla presente disciplina non rappresentano, per chi svolge attività/manifestazioni temporanee, un diritto permanentemente acquisito o costituito al raggiungimento dei limiti suddetti. L'Amministrazione Comunale, infatti, a tutela della sicurezza e della salute pubblica, del riposo e delle attività delle persone, nonché per motivi di pubblica utilità, potrà limitare in ogni momento, mediante atti motivati emanati dai Servizi competenti (Ambiente, Comando di Polizia Locale, Ufficio Polizia Amministrativa, ecc.), lo svolgimento di attività/manifestazioni temporanee rumorose e/o l'uso di particolari sorgenti sonore, anche se esercitate nel rispetto dei limiti acustici e temporali stabiliti nel presente atto.
2. Le limitazioni, in relazione alle situazioni da tutelare, potranno riguardare indifferentemente la tipologia di attività, la durata, gli orari, il numero massimo di giorni consentiti e i limiti acustici, prevedendo, ove ritenuto necessario, l'adozione obbligatoria di specifici interventi di mitigazione e/o di meccanismi di autocontrollo.
3. Nella redazione dei provvedimenti di limitazione, l'autorità comunale dovrà prioritariamente tenere in considerazione il contesto urbano e sociale esistente, per garantire una sufficiente tutela della salute, della sicurezza, del riposo e delle attività dei residenti; in subordine dovrà valutare la rilevanza e/o imprescindibilità dell'attività/manifestazione da svolgere, individuando, ove tale valutazione sia positiva, le condizioni organizzative, strutturali e gestionali entro le quali sia comunque possibile autorizzare l'effettuazione dell'attività in deroga ai limiti acustici di legge, anche in termini ridotti rispetto ai limiti massimi consentiti dal presente atto.
Nelle situazioni limite, potranno verificarsi i seguenti casi:

- a) per salvaguardare lo svolgimento di una manifestazione/attività temporanea ritenuta rilevante e/o imprescindibile e al contempo tutelare il contesto al contorno, potrà essere prescritto il rispetto dei limiti d'immissione assoluti (diurni e/o notturni) vigenti per la classe acustica ove sono ubicati i recettori potenzialmente disturbati dallo svolgimento dell'attività/manifestazione, derogando dai soli limiti differenziali (diurni e/o notturni);
 - b) ove l'attività/manifestazione temporanea non sia ritenuta rilevante e/o imprescindibile, potrà essere prescritto il rispetto dei limiti d'immissione (assoluti e differenziali, diurni e/o notturni) vigenti per la classe acustica ove sono ubicati i recettori potenzialmente disturbati dallo svolgimento dell'attività/manifestazione.
4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ordinare l'inibitoria parziale o totale dell'attività in caso di accertate violazioni ripetute più di tre (3) volte a qualsiasi norma del presente regolamento.

Art. 6

SANZIONI

1. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla presente disciplina è determinato ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, dell'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, dell'art. 16 comma 1 let c) della Legge Regionale 15/2001 e dell'art. 8 della Delibera di Giunta Regionale n. 45/2002, con sanzioni amministrative definite in misura fissa, per ogni singolo articolo, così come di seguito:
2. Art. 1: la violazione alle disposizioni dell'art. 1 c. 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
 - di Euro 258,23 per il superamento dei limiti di durata della manifestazione e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - di Euro 258,23 per il superamento dei limiti orari e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - di Euro 258,23 per il superamento dei limiti in giorni e l'obbligo della cessazione dell'attività;
 - di Euro 516,46 per il superamento dei limiti acustici e l'obbligo della cessazione dell'attività.

La violazione alle disposizioni dell'art. 1 c. 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

- di Euro 258,23 per il superamento dei limiti di durata della manifestazione e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- di Euro 258,23 per il superamento dei limiti orari e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- di Euro 258,23 per il superamento dei limiti in giorni e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- di Euro 516,46 per il superamento dei limiti acustici e l'obbligo della cessazione dell'attività.

La violazione alle disposizioni dell'art. 1 c. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 516,46 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

La violazione alle disposizioni dell'art. 1 c. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 516,46 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

La violazione alle disposizioni dell'art. 1 c. 9 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

- alla lettera a) di Euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività;
- alla lettera b) di Euro 100,00;

- alla lettera c) di Euro 100,00.
- 3. Art. 2 : la violazione alle disposizioni dell'art. 2 c. 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.
- 4. Art. 3: la violazione alle disposizioni dell'art.3 c.2 e 3 (mancanza di autorizzazione espressa nei casi previsti) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 516, 46 e l'obbligo della cessazione dell'attività; la violazione alla disposizione del comma 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00.

Art. 7

PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA

- 1) Qualora le norme del presente regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua la sanzione accessoria della cessazione dell'attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione o nel provvedimento di notificazione di questo.
- 2) L'applicazione della sanzione accessoria avviene con le modalità stabilite dalla legge vigente.
- 3) Il ricorso all'autorità comunale competente contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.
- 4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente. L'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione.
- 5) Quando il trasgressore o l'obbligato in solido, non provvedono in applicazione e nei termini di cui al comma 4, l'ufficio o il comando cui appartiene l'agente accertatore, trasmette senza indugio all'autorità competente il verbale di contestazione/notificazione per l'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido, ed il pagamento delle spese. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

TABELLA 1: Aree di cui all'art. 4 comma 1, lett. a) della L. 447/95 Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati .

SITO: denominazione e individuazione cartografica	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. Max. di gg/anno per sito	Limite in facciata dB LAeq (TM ≥ 10')	Limite in facciata dB LA_{slow}⁽³⁾	Limite orario
Parco della Resistenza	Concerti	200÷1000	5h	15 (max 2 consecutivi)	70	75	24:00
	Tutte le altre attività previste dall'art. 8 comma 1	-	7h	20	65	70	24:00
Piazza 1° Maggio e vie adiacenti (area Fiera)	Concerti	200÷1000	5h	2	85	90	24.00
	Tutte le altre attività previste dall'art. 8 comma 1	-	4h	20	70	75	24:00
Aia della Corte	Concerti	200÷1000	5h	5 (max 2 consecutivi)	85	90	24.00
	Tutte le altre attività previste dall'art. 8 comma 1	-	4h	5	70	75	24:00
Campetti via Raffaello	Tutte le attività previste dall'art. 8 comma 1	< 200	4h	5	70	75	24:00
Campo Spostivo Sirio Sarti	Tutte le attività previste dall'art. 8 comma 1	< 200	4h	15	70	75	24.00
Piazza Papa Giovanni XXIII	Concerti	200÷1000	5h	5 (max 2 consecutivi)	85	90	24.00
	Tutte le altre attività previste dall'art. 8 comma 1	-	4h	20	70	75	24:00
Cortile Sede Arci Rovereto	Tutte le attività previste dall'art. 8 comma 1	< 200	4h	20	70	75	24:00
Cortile Delegazione Rovereto	Tutte le attività previste dall'art. 8 comma 1	< 200	4h	20	70	75	24.00
Centro Sportivo Rovereto	Tutte le attività previste dall'art. 8 comma 1	< 200	4h	20	70	75	24.00
Piazza S. Antonio	Tutte le attività previste dall'art. 8 comma 1	< 200	4h	20	70	75	24.00

TABELLA 2: Altre Aree

Cat.	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. Max. di gg/anno per sito	Limite in facciata dB LAeq (TM ≥ 10')	Limite in facciata dB LASlow ⁽³⁾	Limite orario
1	Concerti/spettacoli	> 1000	5h	6 (max 2 consecutivi)	95	100	24.00
2	Concerti/spettacoli	200÷1000	5h	8 (max 2 consecutivi)	85	90	24:00
3	Discoteche e similari all'aperto	200÷1000	4h	16 (max 2 consecutivi)	70	75	24:00
4	Altre manifestazioni di cui all'art. 8. c.1 (celebrazioni, feste popolari, sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito e di beneficenza)	-	4h	16	70	75	24.00
5	Attività musicali all'aperto esercitate a supporto dell'attività principale (bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)	< 200	4h	16 (max. 2 consecutivi e max 2 a settimana)	70	75	24:00

Nota: nella durata massima è compreso anche il tempo eventualmente dedicato alle prove strumentali.

